

MANOVRA CORRETTIVA 2017- 30 MAGGIO 2017 ORE 06:00

ACE: beneficio attenuato per i soggetti IRPEF

Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM Jean Monnet di Casamassima Giuseppe Lo Presti - Loconte & Partners

La legge di Bilancio 2017 e la Manovra correttiva 2017 sterilizzano i vantaggi per i contribuenti che decidono di capitalizzarsi. La riforma è ancor più amara per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità ordinaria. In particolare, in sede di conversione del D.L. n. 50/2017 è stato riscritto l'art. 7 relativo alla determinazione della base ACE: di fatto, ne viene contenuta la portata di incisività e innovazione. La scelta finale è stata per una rimodulazione delle aliquote applicabili a partire dal periodo d'imposta in corso; per la determinazione della base imponibile, occorrerà riferirsi alle "vecchie" disposizioni normative, da ultimo modificate con la legge di Bilancio 2017.

La legge di Bilancio 2017 è intervenuta per modificare e razionalizzare la disciplina dell'ACE, vale a dire la previsione introdotta dal D.L. n. 201/2011 a favore delle società e delle imprese che decidono di capitalizzarsi. In altre parole, viene incentivato chi apporta risorse alla società (o comunque non le asporta tramite distribuzione di utili), contribuendo, in tal modo, a creare una maggiore **solidità patrimoniale**.

Per i periodi di imposta **dal 2011 al 2013**, il rendimento nozionale era fissato al 3%. Successivamente, il legislatore, per potenziare gli effetti della deduzione e incentivare così il ricorso all'agevolazione fiscale, con l'art. 1, commi 137 e 138, legge n. 147/2013, aveva stabilito un **incremento del rendimento** nelle seguenti misure:

- per il periodo di imposta al 31 dicembre 2014, l'aliquota applicabile era il 4%;
- per il periodo di imposta al 31 dicembre 2015, l'aliquota applicabile era il 4,5%;
- per il periodo di imposta al 31 dicembre 2016, l'aliquota applicabile era il 4,75%.

A dispetto dei suddetti interventi normativi, volti ad incrementare progressivamente la portata dell'agevolazione fiscale, l'intervento successivo fa registrare una **regressione** in tal senso, in quanto opera in senso diametralmente opposto.

Infatti:

- per il periodo di imposta al 31 dicembre 2017, l'aliquota applicabile viene stabilita nella misura del 1,6%;
- per il periodo di imposta al 31 dicembre 2018, l'aliquota applicabile viene stabilita nella misura del 1,5%.

Emendamento 7.6 al Ddl C.4444, di conversione in legge del D.L. n. 50/2017

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. (Rideterminazione delle aliquote ACE).

1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento

nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all'**1,5 per cento**. In via transitoria, per il **primo triennio** di applicazione, l'aliquota è fissata al **3 per cento**; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre **2014**, al 31 dicembre **2015**, al 31 dicembre **2016** e al 31 dicembre **2017** l'aliquota è fissata, rispettivamente, al **4 per cento**, al **4,5 per cento**, al **4,75 per cento** e all'**1,6 per cento**.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016.

3. La determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui redditi delle società relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 66:

sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2017, di 109 milioni di euro per l'anno 2018, di 39,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 40,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 9,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 86 milioni di euro per l'anno 2023 e di 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

al comma 2, sostituire le parole: di 40 milioni di euro per l'anno 2018, di 12,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 74,8 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 7,4 milioni di euro per l'anno 2017, di 73 milioni di euro per l'anno 2018, di 72,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 121,8 milioni di euro per l'anno 2020.

L'**abbassamento delle aliquote applicabili**, interesserà, ovviamente, tutti i soggetti che per il 2017 decideranno di ricorrere alla disciplina ACE. Tuttavia, in via transitoria e solo per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3%.

Una distinzione sotto il profilo soggettivo (tra **soggetti IRPEF** e **soggetti IRES**), invece, poteva legittimamente effettuarsi, sino a prima dell'intervento di riforma alla disciplina ACE ad opera della legge di Bilancio per il 2017.

La distinzione di carattere soggettivo aveva riguardo alla determinazione della "base imponibile" rilevante ai fini ACE, su cui poi trovava applicazione la relativa aliquota.

Fino all'esercizio 2015, infatti, i soggetti IRPEF (vale a dire le **imprese individuali** e le **società di persone in regime di contabilità ordinaria**) determinavano l'agevolazione ACE secondo quanto stabilito dall'art. 8 del D.M. 14 marzo 2012.

In tal caso, la "base imponibile" rilevante ai fini ACE non corrispondeva alla variazione in aumento del capitale proprio, bensì bisognava avere riguardo all'intero patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio.

L'applicazione della disposizione normativa generava in capo alla predetta categoria di soggetti due notevoli **vantaggi**:

- il primo ha **natura temporale**.

Il riferimento al patrimonio netto, infatti, consentiva di ricomprendere anche poste che non fossero un rafforzamento recente del patrimonio della società, ma al contrario potevano essere apporti o utili maturati molti anni addietro (vale a dire anteriormente al 31 dicembre 2010). Per i soggetti IRES, invece, bisognava verificare l'effettivo rafforzamento patrimoniale dal 31 dicembre 2010 in poi.

- il secondo di **carattere qualitativo**.

Nel calcolo potevano infatti ricomprendersi talune poste di patrimonio in quanto voci del patrimonio netto (ad esempio le riserve da rivalutazione).

La legge di Bilancio 2017 ha sterilizzato la capienza della “base imponibile” ACE per i soggetti IRPEF, ai quali, a partire dall’esercizio 2016, si renderanno applicabili le stesse regole previste per le società di capitali (art. 1, comma 7, D.L. n. 201/2011).

Vale a dire, rileveranno come **elementi positivi** della variazione del capitale proprio:

- i conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti compresa la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti;
- gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.

Rileveranno, invece, come **elementi negativi** della variazione del capitale proprio:

- le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.

La norma contiene però una **disposizione transitoria**, secondo cui è possibile riconoscere come incremento iniziale di capitale proprio, la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010. In tal modo, si consente ai soggetti IRPEF di risparmiare il ricalcolo di tutti gli incrementi e decrementi che si sono verificati negli esercizi ricompresi tra il 2011 e il 2015.

Naturalmente, troveranno poi applicazione per i soggetti IRPEF, tutte le altre regole già previste per i soggetti IRES. Ad esempio:

- le variazioni in aumento del capitale proprio dovranno raggugiarsi al fattore tempo;
- la destinazione di utili a riserva rientrerà nel calcolo dell’incremento patrimoniale;
- troverà applicazione il limite del patrimonio netto, secondo cui, in ciascun esercizio, la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie.

Da ultimo, in sede di conversione del D.L. n. 50/2017 (c.d. Manovra correttiva), è stato completamente ridisegnato l’art. 7 relativo alla **determinazione della base ACE**.

Viene, di fatto, contenuta la portata di incisività e innovazione, intuibile perfino dalla sua originaria rubricazione: “Rideterminazione della base ACE”.

In realtà, alla fine si è deciso di optare unicamente per una rimodulazione delle aliquote applicabili a partire proprio dal periodo d’imposta in corso, così come si evince dalla nuova rubrica dell’articolo 7 “Rideterminazione delle aliquote ACE”.

Dunque, ai fini delle regole applicabili per la determinazione della base imponibile, occorrerà riferirsi alle “vecchie” disposizioni normative, da ultimo modificate con la legge di Bilancio 2017.